

PROVVEDIMENTO IVASS N. 134 DEL 25 LUGLIO 2023

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 25 luglio 2023

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al Documento n. 2/2023 concernente l'emanazione del Provvedimento IVASS recante modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 10 soggetti:

[ACB – Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni](#)

[AIBA – Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni](#)

[Anagina](#)

[ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici](#)

[Facile.it](#)

[Avv. S. Iannitti – Studio Legale Norton Rose Fulbright](#)

[IOS SRL – Italia on Site](#)

[Associazione SHARE – Software House Assicurative in Rete](#)

[SNA - Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione](#)

[Unipol Gruppo S.p.A.](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di Regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul Documento n. 2/2023 viene pubblicato il testo del Provvedimento IVASS n. 134 del 25 luglio 2023 recante modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 2/2023

Esiti della pubblica consultazione - risoluzioni sui singoli articoli commentati

**ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO IVASS N. 134 DEL 25 LUGLIO 2023 RECANTE MODIFICHE E INTEGRAZIONE
AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018**

Legenda

Nella prima colonna è indicato il numero del commento.

Nella seconda colonna "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna, dopo le "osservazioni generali", è indicato l'articolo cui si riferiscono l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella quinta colonna, viene indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

Numero commenti	Commentatore		Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
1	AIBA	Osservazioni Generali	<p>Aiba apprezza l'intento dell'Autorità di rendere più efficiente l'attuale sistema di accesso e di gestione del Registro Unico degli Intermediari, semplificando e ottimizzando gli scambi informativi tra l'Istituto e gli intermediari iscritti in attuazione delle procedure previste del CAD.</p> <p>Riteniamo che l'accesso diretto al nuovo portale <i>web</i> non solo ottimizzi l'interazione degli iscritti attraverso l'aggiornamento diretto dei propri dati, ma consenta una più agevole consultazione da parte dell'utenza, che potrà prendere visione delle informazioni inserite e dei successivi aggiornamenti che non richiedano l'istruttoria da parte dell'Autorità, con una tempistica quasi sincrona.</p> <p>Prendiamo atto del fatto che l'accesso al nuovo portale è riservato agli intermediari persone fisiche, iscritti nelle sezioni A, B ed F del Rui che agiscano a titolo individuale ovvero siano operative all'interno di società e, con riferimento alle persone giuridiche, al rappresentante legale dell'azienda. (Circostanza confermata dalla necessità dell'Istituto di procedere nella fase transitoria all'acquisizione dei nominativi dei legali rappresentanti delle società già iscritte).</p> <p>A tale riguardo il Regolamento novellato potrebbe declinare in maniera compiuta le funzionalità consentite agli iscritti persone fisiche che non rivestono la qualifica di rappresentante legale ma operano all'interno della società in qualità di responsabile</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Il testo del Provvedimento viene modificato al fine di prevedere che</p>

			<p>dell'attività ovvero, nell'ambito delle società di brokeraggio in qualità di amministratore delegato ovvero direttore generale.</p> <p>In aggiunta riteniamo opportuno invitare codesta Autorità, in occasione dell'intervento regolamentare, ad implementare alcune funzionalità relative alle comunicazioni/istanze tra intermediari ed Istituto, che al momento non sono consentite.</p>	<p>il legale rappresentante dell'impresa/intermediario che opera in forma societaria, nonché il rappresentante generale/responsabile della sede secondaria dei distributori comunitari (che operano in libertà di stabilimento in Italia), una volta accreditati sul portale <i>web</i> del RUI, possano delegare uno o più soggetti (ivi compresi i responsabili della distribuzione) a svolgere le attività di accesso e gestione della posizione.</p> <p>Ulteriori indicazioni operative al riguardo saranno fornite nelle istruzioni, pubblicate sul sito istituzionale.</p> <p>Non è invece previsto che la delega possa essere conferita dall'intermediario persona fisica a un terzo, attesa la minore complessità organizzativa che ne caratterizza l'operato.</p> <p>Cfr. risoluzione dei commenti nn. 2, 3, 8, 9, 10, 11, 28 e 33.</p>
--	--	--	--	--

			<p>A titolo esemplificativo e non esaustivo evidenziamo alcune fattispecie che l'attuale modello elettronico pdf non annovera tra le possibili istanze. L'introduzione di nuove funzionalità renderebbe l'utilizzo del nuovo portale più efficiente e completo.</p> <p>1) richiesta di estensione all'esercizio dell'attività di intermediazione riassicurativa per i soggetti già operativi per l'attività di intermediazione assicurativa e viceversa.</p> <p>Le modalità di comunicazione attualmente utilizzate non consentono di inoltrare tale richiesta con modello elettronico <i>pdf</i>. L'avvio della necessaria istruttoria è invece subordinato alla trasmissione di una apposita richiesta via <i>pec</i> all'Istituto.</p> <p>2) possibilità di comunicare la variazione di qualità del collaboratore iscritto in E da dipendente a collaboratore e viceversa nonché ulteriori attività.</p> <p>Attualmente al momento dell'iscrizione di un soggetto in sezione E), il modello elettronico prevede che l'intermediario che se ne avvale indichi se la persona fisica opera come dipendente ovvero in qualità di collaboratore. Informazione che poi viene correttamente traspunta nel Rui. Nel caso in cui il rapporto di lavoro cambi configurazione (ad es. un collaboratore venga assunto dall'azienda) l'attuale sistema non consente di comunicare la variazione; parimenti sarebbe opportuno consentire la variazione della qualifica dell'addetto all'interno dei locali di una società iscritta in sezione E) a responsabile dell'attività di distribuzione per conto della società stessa.</p> <p>3) possibilità di comunicare la cancellazione della posizione di iscritto a titolo individuale inoperativo laddove il soggetto intenda svolgere la propria attività esclusivamente all'interno di una società (responsabilità attività, rappresentante legale, amministratore delegato, direttore generale).</p> <p>Nella prassi accade che un soggetto si iscriva al Rui dapprima a titolo individuale inoperativo e successivamente sia inserito come responsabile dell'attività di intermediazione all'interno di una società. Nel Rui pertanto convivono due posizioni: 1) soggetto iscritto a titolo individuale inoperativo 2) soggetto iscritto quale responsabile dell'attività di intermediazione per conto di una società. Qualora l'intermediario in questione intenda operare solo all'interno della società sarebbe opportuno consentire la possibilità di cancellare la propria posizione a titolo individuale.</p> <p>4) possibilità di iscrivere una società in sezione E) che presenta nel proprio interno responsabile/addetto già iscritto in sezione E).</p>	<p>1. Proposta accolta. Il nuovo applicativo <i>web</i> del RUI prevede la possibilità di gestire tale processo direttamente attraverso il portale.</p> <p>2. Proposta accolta. Il nuovo applicativo <i>web</i> del RUI prevede la possibilità di gestire tale processo direttamente attraverso il portale.</p> <p>3. Proposta non accolta. Non è prevista la cancellazione della posizione individuale nel caso descritto.</p> <p>4. Proposta accolta. Il nuovo applicativo <i>web</i> del RUI prevede la possibilità di gestire tale</p>
--	--	--	---	--

			<p>Al momento il modello prevede due possibilità:</p> <p>i) iscrizione/reiscrizione in sezione E) di società e persone fisiche non iscritte al registro</p> <p>ii) iscrizione di società/persone fisiche per conto di altri intermediari e dunque già iscritte al Rui.</p> <p>Il sistema attuale, però non contempla la possibilità che un intermediario intenda procedere all'iscrizione in sezione E) di una società qualora il responsabile dell'attività di distribuzione sia già iscritto in sezione E) e operativo per conto di altri intermediari. Sarebbe opportuno prevedere anche questa ulteriore fattispecie peraltro frequente.</p> <p>Con riferimento agli iscritti in sezione E) si apprezza la nuova funzionalità che consente all'intermediario che se ne avvale, di poter verificare l'elenco dei propri iscritti in sezione E). Tale implementazione fornisce un quadro aggiornato dei rapporti di collaborazione verticale e rende più efficiente il monitoraggio e la gestione degli stessi.</p> <p>Restano tuttavia alcune perplessità relativamente ad alcuni aspetti che verranno approfonditi nel prosieguo dell'analisi dell'articolo.</p>	<p>processo direttamente attraverso il portale.</p> <p>L'osservazione non comporta modifiche al testo.</p>
2	Anagina	Osservazioni Generali	<p>Si ritiene opportuno prevedere la possibilità per l'intermediario iscritto in sezione A di delegare l'accesso al portale ad un soggetto diverso a ciò espressamente incaricato. Tale possibilità di delega sarebbe importante per realtà complesse e strutturate.</p> <p>L'accesso al portale mediante gli strumenti digitali previsti, infatti, implica che solo l'intermediario iscritto in sezione A possa svolgere gli adempimenti di cui al Regolamento n. 40, dovendo, quindi, attendere in prima persona a tutte le comunicazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente.</p> <p>Si propone, pertanto, di prevedere che l'intermediario iscritto nella sezione A del Rui possa inviare all'Istituto una comunicazione <i>ah hoc</i> contenente l'indicazione del soggetto delegato permettendo all'Istituto medesimo di abilitare il delegato all'accesso tramite strumenti digitali al portale.</p>	<p>Proposta accolta, nei termini indicati nella risoluzione del commento n. 1. Il testo viene conseguentemente modificato.</p>
3	ANIA	Osservazioni Generali	<p>ANIA partecipa alla consultazione del presente schema di provvedimento (documento n. 2/2023), concernente le nuove modalità di registrazione e di accesso sul portale web del RUI, attraverso strumenti di identificazione digitale.</p> <p>Come associazione, condividiamo l'iniziativa dell'IVASS di volere modificare le procedure di presentazione delle istanze e di invio delle comunicazioni in un'ottica di semplificazione e di ottimizzazione che utilizza, quali strumenti di accesso, l'identità</p>	<p>Le osservazioni non comportano modifiche al testo.</p>

		<p>digitale (SPID), la carta nazionale dei servizi (CNS) o la carta di identità elettronica (CIE), oggettivamente più evoluti rispetto all'attuale PEC.</p> <p>Altra iniziativa condivisa è l'attuazione della sezione F del RUI, dove troveranno la loro definitiva collocazione gli intermediari assicurativi accessori che operano per conto di una o più imprese di assicurazione, fino ad oggi temporaneamente iscritti nella sezione A del Registro, riservata agli agenti assicurativi.</p> <p>Quanto ai soggetti legittimati a operare sul nuovo portale <i>web</i> del RUI, l'elenco comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli intermediari, persone fisiche, iscritti nelle sezioni A, B, e F del RUI; - le società di intermediazione assicurativa iscritte nelle sezioni A, B, D, e F del RUI, per il tramite del rappresentante legale; - i distributori che operano in Italia in regime di libertà di stabilimento (LS), per il tramite del rappresentante generale o del responsabile della sede secondaria; - le imprese, attraverso il legale rappresentante, per l'espletamento delle comunicazioni che riguardano i produttori diretti iscritti nella sezione C del RUI. <p>Al fine di acquisire l'informazione relativa ai nominativi dei legali rappresentanti delle imprese, delle società di intermediazione e dei responsabili delle sedi secondarie dei distributori abilitati in regime di LS, lo schema di provvedimento stabilisce un periodo transitorio.</p> <p>Con riguardo alla figura dei legali rappresentanti delle imprese, riteniamo che il Regolamento dovrebbe prevedere la possibilità di individuare ulteriori soggetti che, muniti di specifiche procure o comunque dotati dei necessari poteri, possano essere legittimati ad accedere al portale <i>web</i> del RUI.</p> <p>La richiesta si rivolge, in un'ottica di proporzionalità, soprattutto a quelle strutture organizzative aziendali ampie e articolate, che debbono tenere conto della necessità di trasmettere le dovute comunicazioni entro i termini tassativamente previsti, che potrebbero non essere sempre compatibili con le disponibilità immediate delle figure aziendali apicali, quali per l'appunto i legali rappresentanti.</p>	<p>Proposta accolta. Il testo del Provvedimento viene modificato. Cfr. risoluzione del commento n. 1.</p>
--	--	--	--

4	IOS SRL	Osservazioni Generali	<p>Vorrei chiedere delucidazioni in merito al Documento di consultazione n. 2/2023, pubblicata sul vostro indirizzo https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2023/02-pc/index.html in data 2 Marzo 2023.</p> <p>Nello specifico chiediamo se l'implementazione del nuovo portale web RUI avrà conseguenze operative sul vostro sistema di consultazione pubblico del registro RUI (disponibile alla pagina https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/) e conseguentemente all'erogazione settimanale del registro RUI in formato CSV disponibile alla pagina https://www.ivass.it/operatori/intermediari/rui/index.html nella sezione "Download del registro unico intermediari in formato CSV".</p>	<p>Gli Open Data del RUI saranno resi disponibili e scaricabili direttamente all'interno del nuovo portale pubblico del RUI. Nel testo della Relazione al Provvedimento, viene indicato quanto precede. Cfr. risoluzione dei commenti nn. 5 e 20.</p>
5	Ass. SHARE	Osservazioni Generali	<p>Quadro normativo di riferimento:</p> <p>A) Nel C.A.D. (Codice dell'Amministrazione Digitale), Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, al Capo V, "<i>Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete</i>", viene sancito che le Pubbliche Amministrazioni hanno la responsabilità di aggiornare, divulgare e permettere la valorizzazione dei dati pubblici secondo principi di <i>open government</i>. I dati pubblici saranno fruibili in formato aperto e saranno riutilizzabili per la promozione di progetti di elaborazione e diffusione dei dati per analisi e statistiche;</p> <p>B) Sempre nel C.A.D., nell'articolo 68 - in conseguenza delle modifiche introdotte dal DL 179/2012 - viene sancito che per formato dei dati di tipo aperto si intende quel formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi, come da articolo 9 comma 1 lettera A dello stesso decreto prevede l'obbligatorietà della pubblicazione dei dati aperti.</p> <p>Utilizzo banca dati RUI:</p> <p>In occasione della domanda e della successiva approvazione da parte del vostro rispettabile Istituto della <i>Sandbox</i> sperimentale, sinteticamente chiamata "Cassetto Assicurativo", progetto attualmente ancora in corso, chiedemmo la possibilità di accedere alla cosiddetta banca dati RUI ovvero avere la disponibilità dei dati e l'accesso alla banca dati RUI. Lo scopo era quello di dare vantaggi all'intero sistema (consumatori, Agenti, Broker, Imprese ed IVASS stesso) attraverso una "evoluzione" informatica condivisa che, mediante automatismi, consentisse di generare documentazione e modulistica, alleggerendo il peso della burocrazia ed azzerando il margine di errore.</p>	<p>Le osservazioni non comportano modifiche al testo.</p> <p>Si veda la risoluzione al commento n. 4.</p>

			<p>IVASS, da lì a poco, tramite <i>download</i> dal suo portale, consenti liberamente a tutti di esportare i dati della banca dati RUI.</p> <p>Codesta associazione, in considerazione di quanto sopra e ringraziando l'istituto di vigilanza per la proattiva collaborazione relativa al progetto sperimentale suddetto, chiede che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i dati relativi agli intermediari, le Imprese, le banche e i collaboratori degli stessi iscritti in sezione A, B, C, D, E ed F, presenti nel RUI, possano essere trattati come disposto dalla norma del C.A.D. e vengano quindi considerati "OPEN DATA" e sia garantita la loro pubblica disponibilità; 2) La certezza che gli stessi dati siano sempre messi a disposizione da IVASS in formato aperto sia come accesso <i>Web service</i>, sia come funzione di download per scarico dei report CSV come richiesto da codesta associazione e oggi funzionante; 3) come detto nelle considerazioni generali, avere a disposizione modalità di accesso strutturate (CIE, CNS o SPID) per disciplinare anche modalità di accesso, cosiddetta "A2A" (<i>application to application</i>), da parte delle piattaforme informatiche delle Imprese e degli Intermediari per consentire lo sviluppo di soluzioni che aiutino alla gestione della parte della movimentazione dei dati RUI o per il semplice accesso alla banca dati per effettuare operazioni di controllo allineamento dati. 	
6	SNA	Osservazioni Generali	<p>Il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, accogliendo l'invito alla pubblica consultazione posto dall'autorità di vigilanza, intende soffermare l'attenzione su alcuni punti che richiedono, a suo avviso, maggiori delucidazioni, al fine di inquadrare meglio l'ambito applicativo delle norme ed evitare l'insorgere di controversi pareri interpretativi, a discapito delle relazioni tra Intermediari, Compagnie Assicuratrici ed <i>Authority</i>.</p>	Si prende atto delle osservazioni, che non comportano modifiche al testo.
7	ACB	Art. 2 c. 1	<p>Riteniamo che, oltre ai soggetti indicati, debbano essere autorizzati ad accedere al portale anche gli intermediari persone fisiche o i legali rappresentanti delle società iscritte in sezione E quando devono effettuare le domande di passaggio di sezione.</p> <p>Ciò al fine di coordinare l'articolo 2 con l'articolo 9, che prevede che debbano essere inviate all'IVASS tramite il Portale <i>web</i> del registro anche le domande di passaggio ad altra sezione del Registro di cui all'articolo 34, tra cui quelle dei soggetti iscritti in sezione E, tenuti a richiedere il passaggio di sezione direttamente (quindi, tramite accesso diretto al portale) e non tramite gli intermediari che se ne avvalgono.</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Il testo del Provvedimento (art. 13 che modifica l'art. 34) viene modificato, al fine di precisare che gli intermediari iscritti nella sezione E del RUI, che richiedono il passaggio di sezione, si dotano di SPID, CIE o CNS.</p> <p>In maniera analoga, viene inoltre disciplinata la richiesta di</p>

				passaggio di sezione formulata dai produttori diretti (iscritti nella sezione C del RUI). Cfr. risoluzione ai commenti nn. 12, 19, 30 e 32.
8	AIBA	Art. 2 c. 1	<p>L'articolo in commento definisce i soggetti legittimati ad accedere al nuovo portale. Si chiede all'Autorità di chiarire la procedura da utilizzare nel caso in cui il legale rappresentante, unico titolato ad accedere, sia impossibilitato per grave impedimento, ad effettuare l'autenticazione nel portale per comunicare, ad esempio, i casi di cessazione/nomina di un nuovo rappresentante.</p> <p>In tali ipotesi sarebbe opportuno consentire l'accesso per conto della società anche a persona designata dalla società stessa, e, eventualmente, ai soggetti responsabili per l'attività di distribuzione assicurativa.</p>	<p>Proposta accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 1.</p>
9	Facile.it	Art. 2 c. 1	<p>Si premette che la scrivente concorda che l'intervento regolamentare così come formulato dall'III.mo Istituto sia sicuramente migliorativo dell'attuale processo nonché coerente con gli obiettivi prefissati, ovvero l'ottimizzazione e la digitalizzazione del sistema di scambi informativi e/o documentali con l'Istituto, come richiesto dal CAD.</p> <p>Da un'analisi operativa del nuovo sistema, soprattutto se considerata all'interno di realtà di medie e grandi dimensioni, si osserva quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. a seconda della tipologia di richiesta da inviare all'Autorità, la compilazione dell'istanza può richiedere diverso tempo: si pensi alla contestuale richiesta di iscrizione o cancellazione di più collaboratori. Pertanto, in un'ottica di divisione delle mansioni e gestione delle priorità rapportate al ruolo aziendale, attualmente può succedere che il legale rappresentante deleghi la mera compilazione dell'istanza ad un proprio incaricato di fiducia procedendo, in un secondo momento, al controllo e alla firma del documento. Per le stesse ragioni, anche l'invio dell'istanza firmata può essere delegato ad un terzo. Tale suddivisione di compiti comporta numerosi vantaggi quali l'ottimizzazione del lavoro e, di conseguenza, un miglior tempismo nella gestione (compilazione e invio) oltre che un maggiore controllo dato dal coinvolgimento di più soggetti. b. Dal documento posto in pubblica consultazione non si evince la possibilità di delega da parte del legale rappresentante di un terzo per la compilazione delle comunicazioni all'Istituto, in quanto l'accesso al portale <i>web</i> avverrà tramite strumenti propri e personali del legale rappresentante (SPID e il CIE) e/o di cui non può essere data la 	<p>Proposta accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 1.</p>

			<p>disponibilità, seppur temporaneamente, a terzi (CNS) e ciò comporterebbe la perdita di tutti i vantaggi citati.</p> <p>c. Per tutte le ragioni elencate, si suggerisce quindi di integrare la presente proposta normativa prevedendo la possibilità da parte del legale rappresentare di nominare un profilo operativo (o più profili da assegnare, ad esempio, alle diverse sedi della società) al quale il terzo delegato, che sarà necessariamente una persona fisica, potrà accedere tramite SPID, CIE o, laddove lo si ritenga percorribile, anche credenziali. Il legale rappresentante rimarrà l'unico soggetto abilitato all'invio – senza ricorrere alla firma elettronica ma solo operando dalla propria utenza – delle comunicazioni.</p> <p>In quest'ottica, relativamente all'art.2 del Provvedimento si propone la seguente riformulazione:</p> <p>“L'accesso al portale web del Registro è effettuato tramite SPID, CIE o CNS: [...] b) dal legale rappresentante dell'impresa e delle società iscritte nelle sezioni A, B, D e F del Registro <u>o dagli incaricati designati dallo stesso</u>;</p> <p>Seppur tale proposta potrebbe richiedere una ulteriore implementazione informatica da parte dell'Istituto, riteniamo che la stessa sia fondamentale per l'operatività del nuovo sistema digitale e così formulata sia in linea anche con il contenuto della Direttiva IDD la quale dispone che il “sistema di registrazione online” istituito debba essere facilmente accessibile e debba permettere di “semplificare e razionalizzare i relativi processi organizzativi”.</p>	
10	SNA	Art. 2 c. 1	<p>SNA, pur condividendo la necessità di comunicazione del legale rappresentante delle società agenziali iscritte al registro, ai fini dell'individuazione di un soggetto principale per l'accesso al nuovo RUI, segnala che questo potrebbe non coincidere con i soggetti responsabili dell'attività di intermediazione.</p> <p>Riteniamo opportuno che ai soggetti delegati all'attività assicurativa all'interno delle società agenziali (o almeno uno di essi debitamente segnalato) debba essere consentito l'accesso - con propri strumenti SPID, CIE e CNS - al nuovo registro RUI, essendo responsabili della gestione dell'attività assicurativa, quantomeno al pari del legale rappresentante dell'impresa.</p> <p>Richiediamo, pertanto, che vengano aggiunti, tra i soggetti abilitati all'accesso, come elencati in art. 2 dello schema di provvedimento, <i>“i soggetti responsabili dell'attività di intermediazione delle società iscritte nelle sezioni A, B, D e F del registro”</i>.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Si conferma che sono legittimati a operare sul RUI i legali rappresentanti delle società di intermediazione.</p> <p>Tenuto conto delle osservazioni pervenute sul punto, il testo del Provvedimento viene integrato al fine di prevedere la possibilità che il legale rappresentante, una volta completata la procedura di accreditamento sul portale <i>web</i> del Registro, possa delegare uno o più soggetti - ivi compresi i responsabili dell'attività di</p>

				intermediazione - a svolgere le attività connesse alla gestione della posizione sul portale stesso. Si veda la risoluzione al commento n. 1.
11	ANIA	Art. 2 c. 1, lett. b)	Si chiede di integrare l'espressione " <i>dal legale rappresentante</i> " con la frase " <i>o dai soggetti muniti di specifica procura o comunque dotati dei necessari poteri</i> ", secondo le motivazioni espresse nelle Osservazioni generali.	Si veda la risoluzione al commento n. 1.
12	AIBA	Art. 3 c. 1	<p>Lo schema di regolamento non modifica l'art. 8 Regolamento 40 che richiede agli iscritti alle sezioni E) e C) del RUI di dotarsi di posta elettronica certificata per il passaggio alle sezioni A), B) o F). Pertanto, sembrerebbe che essi non abbiano accesso al portale web del RUI ai sensi del nuovo art. 8-bis, dovendo continuare a trasmettere le comunicazioni mediante la posta elettronica.</p> <p>Tuttavia, la proposta di modifica dell'art. 9 Regolamento 40, che prevede l'inserimento del comma 1-bis, solleva un dubbio al riguardo prevedendo che «<i>Sono inviate all'IVASS con le stesse modalità [via portale web] tutte le altre comunicazioni previste dal presente Regolamento per la gestione del Registro</i>». Tra queste potrebbe essere compresa quella prevista – appunto – dall'art. 34 che disciplina i passaggi di sezione.</p> <p>Pertanto, si richiede a codesta Autorità di chiarire se il mancato accesso al portale web per gli iscritti alle sezioni E) e C) del RUI, risultante dal combinato disposto degli artt. 8 e 8-bis, sia voluto e, pertanto, il passaggio di sezione che li riguarda – disciplinato dall'art. 34 – continui a svolgersi solo mediante posta elettronica.</p>	Si veda la risoluzione al commento n. 7.
13	AIBA	Art. 3 c. 1	In occasione della riorganizzazione delle modalità di presentazione delle istanze e delle comunicazioni direttamente tramite il portale <i>web</i> , si suggerisce di ampliare il perimetro delle attività così come illustrato nelle osservazioni generali.	Si veda la risoluzione al commento n. 1.
14	Avv. S. Iannitti	Art. 3 c. 1, lett. c)	Stante il fatto che l'art. 78 del Regolamento 40/2018 prevede gli obblighi di comunicazione unicamente a carico degli intermediari e non delle imprese (fatto salvo il caso dei produttori diretti) si suggerisce di chiarire il riferimento all'utilizzo del sito da parte delle imprese, precisando che lo stesso si riferisce al solo caso in cui il sito dell'impresa sia utilizzato per le attività di promozione e collocamento degli intermediari.	Tenuto conto dell'osservazione formulata, il testo viene modificato , al fine di espungere il riferimento alle imprese. A ogni buon conto, si rammenta che le modalità di invio delle comunicazioni relative ai domini/sotto-domini sono indicate nell'articolo 78, commi 3- <i>bis</i> e 3- <i>ter</i> , in base al quale:

				<p>a. le imprese comunicano all'IVASS i domini/sotto-domini <i>internet</i> utilizzati dai produttori iscritti nella sezione C del Registro;</p> <p>b. gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D con riferimento ai contratti di assicurazione diversi dai prodotti d'investimento assicurativi, nonché F del Registro comunicano i domini e anche i sotto-domini <i>internet</i>, che le imprese o altri intermediari hanno messo loro a disposizione;</p> <p>c. gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro effettuano la medesima comunicazione in relazione ai domini/sotto-domini <i>internet</i> utilizzati dai propri collaboratori iscritti nella sezione E del Registro. Tenuto conto che le comunicazioni saranno effettuate tramite il portale <i>web</i> del RUI, l'Istituto provvederà a modificare le istruzioni tecniche, già pubblicate a corredo al Provvedimento n. 128/2023, che ha integrato il Reg. n. 40/2018 prevedendo l'obbligo di comunicare i domini.</p>
15	ACB	Art. 3 c. 1, lett. f-bis)	Viste le numerose richieste di chiarimenti pervenute con riferimento al Provvedimento 128/2023, riteniamo opportuno che sia precisato maggiormente l'ambito di applicazione della presente disposizione, con particolare indicazione circa la sua applicazione o meno ai c.d. "siti vetrina".	<p>L'osservazione non comporta modifiche al testo.</p> <p>Nel ribadire che i siti, utilizzati per fini promozionali, soggiacciono all'obbligo di comunicazione all'IVASS, si rinvia a quanto meglio precisato in termini nell'Avviso del 9 giugno 2023 - <i>Comunicazione dei domini e dei sotto-domini internet</i>, disponibile al seguente</p>

				<p>link https://www.ivass.it/media/avvisi/documenti/2023/Avviso_per_gli_intermediari_comunicazione_dei_domini_e_dei_sotto_domini_internet. Cfr. risoluzione al commento n. 16.</p>
16	SNA	Art. 3 c. 2	<p>SNA richiede, ai fini di un'esauriente informativa agli associati, un'ulteriore precisazione del concetto di "promozione a distanza di contratti di assicurazione", come esplicitato in art. 3, anche alla luce della recente pubblicazione del provvedimento 128/2023, relativo alla comunicazione di domini e sotto-domini.</p> <p>In particolare ritiene opportuno che l'IVASS espliciti meglio il perimetro applicativo della normativa, precisando se in questo rientrano anche i c.d. siti- vetrina, contenenti la sola presentazione dell'attività dell'intermediario o se, invece, ai fini dell'inquadramento di una promozione, siano ritenuti rilevanti elementi aggiuntivi, quali una mera descrizione delle aree tematiche di lavoro (polizze r.c. auto, polizze famiglia, polizze aziende ecc...) o, addirittura, la presenza dell'elenco delle imprese mandanti e/o la descrizione dei prodotti assicurativi distribuiti.</p>	<p>L'osservazione non comporta modifiche al testo. A ogni buon conto, si veda la risoluzione al commento n. 15.</p>
17	AIBA	Art. 4 c. 1	<p>La proposta regolamentare prevede l'inoltro della domanda di iscrizione alla sezione A) o B) del RUI tramite il nuovo portale <i>web</i>. Non si comprende come un soggetto che non sia stato previamente accreditato tramite detto portale possa accedere tramite identità digitale.</p> <p>Il Provvedimento si limita infatti a considerare le modalità di accreditamento sul portale <i>web</i> dei soggetti già iscritti al RUI, non fornendo alcuna indicazione con riferimento ai nuovi iscritti che invece non risultano censiti dal sistema.</p>	<p>Proposta accolta. Il testo del Provvedimento viene modificato. Le istruzioni applicative indicheranno le modalità tecniche e la data a partire dalla quale i soggetti - che intendono iscriversi nel Registro o sono già iscritti - potranno effettuare l'accredito sul portale <i>web</i> del Registro stesso. Cfr. risoluzione al commento n. 18.</p>
18	AIBA	Art. 5 c. 1	Si veda commento sub art. 4	Si veda la risoluzione al commento n. 17.
19	Unipol	Art. 8	<p>Con riferimento alla gestione dei rapporti di collaborazione con gli intermediari annotati nella sez. E da parte degli intermediari principali, si osserva che il nuovo articolato del reg. 40/2018 preveda l'utilizzo delle nuove modalità telematiche indicate negli artt. 8-<i>bis</i> e 9. Ciò si verificherebbe infatti in fase di iscrizione <i>ex novo</i> dei collaboratori (ex art. 25, co. 1), in fase di avvio e modifica di un rapporto di</p>	<p>Come riportato nel commento, il Provvedimento stabilisce che le comunicazioni relative ai collaboratori iscritti nella sezione E del RUI sono inserite tramite il nuovo portale RUI.</p>

			<p>collaborazione (ex art. 33) e anche in fase di eventuale cancellazione dal Registro previa comunicazione di interruzione del rapporto da parte dell'intermediario principale (ex art. 30).</p> <p>Sul punto, tuttavia, nella Relazione di presentazione (a pag. 3) si legge che <i>“Le comunicazioni al RUI in capo, rispettivamente, alle imprese (ad es. per quanto concerne le iscrizioni dei produttori diretti) e agli intermediari principali, con riguardo tra l'altro, all'iscrizione dei collaboratori annotati nella sez. E, continueranno a seguire il regime vigente”</i>.</p> <p>Si chiedono chiarimenti in merito.</p>	<p>Fermo quanto precede, la Relazione intende ribadire che tali comunicazioni sono effettuate dagli intermediari principali (e non direttamente dal collaboratore), in linea di continuità con l'impostazione seguita dalla regolamentazione sino ad ora in vigore (cfr. commento n. 7). Per maggiore chiarezza, viene sostituito il paragrafo della Relazione, citato nel commento a latere.</p>
20	Ass. SHARE	Art. 9 c. 1, lett. g (nuovo)	<p>Aggiungere un comma:</p> <p>Le informazioni comunicate all'IVASS secondo le modalità sopra descritte saranno rese disponibili in modalità “OPEN DATA” e scaricabili dal sito dell'istituto di vigilanza oppure tramite accesso digitale a Web service, secondo disciplina CAD.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Non si ritiene necessario modificare il testo del Provvedimento.</p> <p>Nel merito, si conferma che gli Open Data del RUI saranno resi disponibili e scaricabili direttamente all'interno del nuovo portale pubblico del RUI. Si veda la risoluzione al commento n. 4.</p>
21	ACB	Art. 10	<p>Riteniamo opportuno che l'intervenuta iscrizione dell'intermediario al RUI sia comunicata a mezzo PEC, al fine di consentire al richiedente di conservare una comunicazione avente data certa che provi l'accoglimento della domanda di iscrizione, oltre alla possibilità di chiedere ad IVASS un'attestazione circa l'iscrizione al Registro in un dato momento storico.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Il nuovo applicativo prevede che la comunicazione, relativa al perfezionamento dell'iscrizione nel RUI, avvenga direttamente tramite il portale <i>web</i>. Cfr. risoluzione ai commenti nn. 22, 23 e 24.</p>
22	AIBA	Art. 10	<p>L'articolo in commento prevede la comunicazione agli istanti per mezzo di un messaggio visualizzabile sul portale <i>web</i> del RUI. Pur riconoscendo l'efficienza della procedura rileviamo che sarebbe opportuno implementare tale comunicazione con l'invio di un <i>alert</i> via <i>mail</i> tale da consentire all'intermediario di prendere visione dell'esito delle relative istanze senza ritardo.</p>	<p>Si veda la risoluzione del commento n. 21.</p>

			Ciò si rende ancora più necessario in caso di rigetto dell'istanza e necessità di eventuale integrazione documentale, essendo la procedura soggetta a termini di decadenza in caso di mancato riscontro entro il termine assegnato.	
23	ACB	Art. 11 c. 2, lett. b	Riteniamo opportuno che l'avvenuta cancellazione degli intermediari iscritti in sezione E sia comunicata agli intermediari che se ne avvalgono mediante posta elettronica certificata (e non solo mediante messaggio visualizzabile sul portale <i>web</i> del RUI), al fine di consentire la conservazione e la trasmissione agli intermediari direttamente interessati di una comunicazione avente data certa.	Si veda la risoluzione del commento n. 21.
24	AIBA	Art. 11 c. 4, lett. b	L'articolo in commento prevede che in caso di cancellazione degli intermediari iscritti nelle sezioni C) ed E) la comunicazione della cancellazione alle imprese o agli intermediari che ne se avvalgono sia effettuata tramite messaggio visualizzabile sul portale <i>web</i> del Rui. Anche in questo caso riterremmo opportuno inviare contestualmente un avviso all'impresa o all'intermediario principale in modo che abbia contezza dell'avvenuta cancellazione senza ritardo.	Si veda la risoluzione del commento n. 21.
25	AIBA	Art. 13	L'art. 13 mantiene inalterata la necessità di allegare alla richiesta di passaggio di sezione la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione effettuata dall'intermediario per il quale è stata svolta l'attività. In occasione dell'istituzione del nuovo portale si chiede di implementare tale funzionalità consentendo l'inserimento di più atti di interruzione del rapporto di collaborazione qualora l'iscritto in E) collabori con più intermediari. Con riferimento alla procedura si richiama l'attenzione sul fatto che l'attuale sistema prevede che la richiesta di passaggio di sezione sia presentata contestualmente all'interruzione del rapporto di collaborazione ad opera dell'intermediario che se ne avvale. Il nuovo sistema dovrebbe garantire che l'interruzione del rapporto effettuata dall'iscritto/i ad esempio in sezione B) attraverso il portale sia correlata alla richiesta di passaggio di sezione, se così non fosse l'intermediario iscritto in E) risulterebbe cancellato dal Rui con conseguente necessità di reinscrizione dello stesso (in luogo del trasferimento).	Proposta accolta. A fini di maggiore semplificazione, il testo viene emendato. In particolare, viene eliminato l'obbligo di allegare alla richiesta di passaggio di sezione le istanze di interruzione, in quanto il nuovo applicativo prevede che ogni intermediario invii per suo conto le stesse istanze e consente di collegarle con le eventuali richieste di passaggio di sezione.
26	Unipol	Art. 16	In occasione del processo di modernizzazione del RUI in atto, si suggerisce una integrazione delle informazioni ad oggi contenute nel Registro. Si fa riferimento agli incarichi di distribuzione conferiti ai responsabili di distribuzione facenti parte di persone giuridiche (es. società di agenti o di <i>broker</i>). La compagnia di assicurazione, infatti, potrebbe conferire incarico alla società di distribuzione	Proposta non accolta. Attualmente l'applicativo non prevede questa modalità di visualizzazione.

			<p>precisando a quali dei singoli distributori, facenti parte della società stessa, il mandato viene rilasciato. Può infatti verificarsi che all'interno di una società non tutti i responsabili dell'attività di distribuzione siano mandatari di tutte le compagnie che hanno conferito incarico alla società stessa.</p> <p>Sarebbe auspicabile che nella maschera del RUI (relativa alle informazioni riguardanti una società) venisse quindi messa in evidenza dall'Istituto l'esistenza del mandato di distribuzione conferito dalla singola compagnia e il relativo responsabile dell'attività di distribuzione. Si fa presente che nella maschera del RUI attualmente in uso compare la precedente formulazione "responsabile dell'attività di intermediazione".</p> <p>Si propone pertanto una ipotesi di schermata del RUI che potrebbe rispondere all'esigenza sopra rappresentata: nello specifico, si potrebbe valorizzare l'informazione richiesta mediante un semplice numero in apice (sotto riportato in rosso) volto ad indicare la compagnia della quale ciascun responsabile è mandatario.</p> <p><i>[esempio omissis]</i></p> <p>Ciò consentirebbe di ampliare il contenuto informativo del RUI con evidenti benefici per la platea di consumatori in quanto tale elemento aggiuntivo consentirebbe di garantire che <u>solo</u> il responsabile di intermediazione con incarico di distribuzione conferito dalla compagnia ne possa collocare i prodotti.</p>	
27	Unipol	Art. 16 c. 3	<p>Con riferimento all'integrazione apportata al comma 3 dell'art. 43 del reg. n. 40/2018, rivolto agli intermediari iscritti nelle Sezioni A, B, D ed F, si segnala che la nuova lettera <i>c-bis</i>) dell'art. 43, introdotta dal Documento in consultazione, fa riferimento agli obblighi di comunicazione delle informazioni riguardanti "<i>le nomine e le cessazioni del rappresentante legale delle imprese</i>", comunicazione che non può ritenersi a carico degli intermediari richiamati. Si presume pertanto che tale integrazione sia relativa al comma 4 del medesimo articolo 43 che fa infatti riferimento alle comunicazioni di una serie di elementi informativi che debbono essere effettuate delle imprese che hanno conferito incarichi di distribuzione.</p>	<p>Proposta accolta. Il testo viene riformulato. Cfr. risoluzione al commento n. 29.</p>
28	AIBA	Art. 16 c. 3, lett. a)	<p>La circostanza che le comunicazioni riguardanti le nomine e le cessazioni relative alle cariche di responsabile nonché per le società iscritte in sezione B) di rappresentante legale e ove nominato di amministratore delegato e direttore generale siano consentite solo al legale rappresentante, unico soggetto titolato ad accedere al portale, potrebbe dar luogo a difficoltà operative laddove tale soggetto sia impossibilitato ad operare a causa di grave impedimento.</p>	<p>Proposta accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 1.</p>

			In tali ipotesi sarebbe opportuno consentire l'accesso per conto della società anche a persona designata dalla società stessa, e, eventualmente, ai soggetti responsabili per l'attività di distribuzione assicurativa.	
29	ANIA	Art. 16 c. 3, lett. c-bis)	<p>L'art. 43 del Regolamento 40/2018 si riferisce agli obblighi di comunicazione cui sono tenuti, nei confronti dell'Istituto di Vigilanza, gli intermediari e le imprese di assicurazione. Lo schema di provvedimento stabilisce l'integrazione della disposizione con il riferimento alle "informazioni concernenti le nomine e le cessazioni relative alle cariche di rappresentante legale delle imprese ...".</p> <p>Tuttavia, l'inciso relativo alle imprese di assicurazione non sembra pertinente nel contesto del terzo comma, che riguarda gli obblighi di comunicazione a carico degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del RUI.</p> <p>Viceversa, il richiamo del legale rappresentante delle imprese sembrerebbe più pertinente nel contesto del successivo quarto comma che, per l'appunto, si riferisce agli obblighi di comunicazione a carico delle imprese di assicurazione.</p> <p>Pertanto, si propone la seguente integrazione del comma 4 dell'art. 43: "<i>Le imprese comunicano inoltre all'IVASS tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni lavorativi dall'evento o dal momento in cui ne hanno notizia, con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9, le informazioni riguardanti le nomine e le cessazioni relative alle cariche del loro rappresentante legale o dei soggetti muniti di specifica procura o comunque dotati dei necessari poteri</i>".</p>	<p>Proposta accolta. Il testo è stato riformulato. Si veda la risoluzione del commento n. 27.</p> <p>Per quanto concerne, la proposta di modifica del comma 4 dell'articolo 43, si rappresenta che il testo del Provvedimento è stato emendato, al fine di prevedere la possibilità di delegare l'accesso e la gestione della posizione sul portale web del RUI ad altri incaricati; per consentire un'ordinata gestione del registro, sono stati conseguentemente integrati anche gli obblighi di comunicazione all'IVASS.</p>
30	ACB	Art. 16 c. 5, lett. b)	In caso di accoglimento dell'osservazione circa l'articolo 2, comma 1, riteniamo opportuno prevedere che anche la comunicazione circa l'interruzione del rapporto di collaborazione effettuata direttamente dal collaboratore iscritto in sez. E (sussidiaria rispetto a quella dell'intermediario che se ne avvale) possa avvenire con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9.	<p>Proposta non accolta. In linea di continuità con la regolamentazione sino ad ora in vigore, le comunicazioni relative ai collaboratori iscritti nella sezione E</p>

				<p>del Registro continueranno a essere effettuate dagli intermediari principali ma attraverso il nuovo portale <i>web</i>.</p> <p>La comunicazione, effettuata direttamente dal collaboratore e inerente all'interruzione del rapporto, configura un'ipotesi residuale e verrà acquisita tramite le modalità alternative (all'accesso diretto al portale), già indicate nel Provvedimento.</p> <p>Diversamente, nei casi in cui gli intermediari iscritti nelle sezioni C ed E del Registro richiedano il passaggio di sezione, gli stessi dovranno chiedere l'attivazione dello SPID/CIE o CNS ai fini della presentazione della domanda e della successiva gestione della posizione (si veda la risoluzione al commento n. 7).</p>
31	AIBA	Art. 16 c. 5, lett. b)	<p>L'articolo in commento prevede che l'iscritto in sezione E) possa inviare in forma cartacea ovvero a mezzo di posta elettronica certificata la comunicazione di interruzione del rapporto con l'intermediario principale laddove lo stesso non abbia provveduto nei termini.</p> <p>Il comma 7 dell'art 43 del Regolamento 40, tuttavia, fa riferimento ad una dichiarazione conforme al modello elettronico <i>pdf</i> disponibile sul sito dell'Istituto: riteniamo si tratti di un refuso dal momento che lo schema di regolamento non contempla modalità alternative di comunicazione con l'Istituto rispetto a quelle introdotte dal nuovo portale.</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Dal testo del Provvedimento, è stato eliminato il riferimento al pdf elettronico.</p> <p>Sul sito istituzionale, sarà presente un modello di dichiarazione che il collaboratore potrà utilizzare per inviare la comunicazione di interruzione del rapporto in forma cartacea ovvero a mezzo <i>pec</i>, ove posseduta.</p> <p>Si conferma che gli iscritti nella sezione E del Registro non hanno accesso al portale <i>web</i>, salvo nel caso in cui richiedano il passaggio di sezione (cfr. risoluzione al comment n. 7).</p>

32	ACB	Art. 18 c. 1	Viste le precedenti osservazioni, la procedura di accertamento dovrebbe essere effettuata anche dal legale rappresentante dell'intermediario iscritto in sezione E.	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Il Provvedimento stabilisce che le comunicazioni relative ai collaboratori iscritti nella sezione E del RUI saranno inserite, tramite il nuovo portale RUI, dagli intermediari principali.</p> <p>Si veda la risoluzione al commento n. 7.</p>
33	Facile.it	Art. 18 c. 1	<p>Sulla scorta di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno integrare anche il testo dell'art. 18 del Provvedimento come segue:</p> <p><i>"[...] il legale rappresentante dell'impresa e delle società già iscritte nelle Sezioni A, B, D e F del Registro [...] effettuano la procedura di accreditamento sul portale web, inserendo la richiesta di eventuali utenze operative, secondo le modalità e a partire dalla data indicate nelle istruzioni tecniche pubblicate dall'IVASS sul sito istituzionale".</i></p>	Si veda la risoluzione al commento n. 1.
34	Unipol	Art. 18 c. 1	<p>Con riferimento alla pubblicazione delle istruzioni tecniche da parte di IVASS sul proprio sito, che prevedranno modalità e tempistiche di accreditamento sul rinnovato portale <i>web</i> RUI, si chiede di prevedere un tempo congruo di adeguamento alle nuove modalità di interazione con il RUI non inferiore a 6 mesi dalla pubblicazione delle istruzioni tecniche.</p> <p>Tale intervallo di tempo si rende necessario in quanto gli intermediari – soprattutto quando strutturati in forma di società – devono necessariamente aggiornare le proprie procedure interne (organizzative e informatiche) alle nuove modalità di interazione con il RUI e ciò richiede una adeguata tempistica di realizzazione.</p>	Si prende atto dell'osservazione, che non comporta modifiche al testo.
35	Unipol	Art. 19	<p>L'art. 19 prevede l'abrogazione dell'Allegato 1¹ e dell'Allegato 2² del regolamento n. 40/2018.</p> <p>Lo schema di provvedimento in consultazione, tuttavia, non abroga l'art. 43 del reg. n. 40/2018 di cui gli Allegati sopra menzionati contengono le specifiche tecniche per la concreta applicazione. In particolare, l'art. 43, co. 4, del reg. n. 40/2018, continua a prevedere in capo alle imprese l'onere di comunicare gli elementi informativi relativi al conferimento/variazione/cessazione degli incarichi di distribuzione conferiti agli</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Il testo del provvedimento viene emendato.</p> <p>Si è ritenuto di non abrogare l'Allegato 1 e l'Allegato 2, valutato che essi agevolano gli operatori</p>

¹ Allegato 1 del regolamento IVASS n. 40/2018 (Informazioni da trasmettere all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione per l'iscrizione/cancellazione/reiscrizione dei produttori diretti).

² Allegato 2 del regolamento IVASS n. 40/2018 (Informazioni da trasmettere all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione ai sensi dell'art. 43 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018).

			<p>intermediari iscritti nelle sez. A, D o F del RUI entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento.</p> <p>L'abrogazione dell'Allegato 2 determina quindi per le imprese <u>incertezza circa le modalità</u> con le quali dovranno continuare a comunicare al RUI le informazioni richieste dall'art. 43, co. 4.</p> <p>La nuova soluzione che si vorrà adottare, ad avviso della scrivente, dovrebbe continuare a consentire alle compagnie un invio massivo delle informazioni richieste (al pari del tracciato record attualmente in uso nell'abrogando Allegato 2), dal momento che le informazioni relative agli incarichi di distribuzione conferiti/variati/cessati si sostanziano sempre in un numero significativo di nominativi. Per questo motivo si ritiene che l'invio delle informazioni ex art. 43, co. 4 da parte delle compagnie non debba essere effettuato mediante accesso al terminale a fronte di ogni singola variazione intervenuta, ma debba continuare ad essere effettuato in modo da consentire la raccolta delle informazioni entro un intervallo di tempo e il relativo invio in modo massivo.</p> <p>Si chiede pertanto che l'Istituto continui a considerare la peculiarità delle informazioni ex art. 43, co. 4, richieste alle imprese e sopra descritte, nel determinarne nuove modalità tecniche di invio.</p>	<p>nella trasmissione delle informazioni richieste.</p> <p>Tenuto conto delle funzionalità connesse al nuovo Registro, è stato previsto che i soprarichiamati allegati siano inviati direttamente tramite il portale <i>web</i>.</p>
--	--	--	---	--